



BIBLIOTECA DEI SAPERI

I Princìpi del Diritto Doganale – Le Destinazioni doganali

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione proseguiremo l'analisi del Codice doganale dell'Unione, istituito dal Reg. UE n. 952/2013.

In particolare, andremo ad approfondire le Destinazioni doganali

Cominciamo...

Dichiarazioni e Autorizzazioni doganali

Qualsiasi merce, senza alcun limite derivante dalla sua natura, qualità, quantità, origine o destinazione, può entrare e circolare all'interno dell'Unione a condizione che siano vincolate ad una destinazione doganale, regime, zona franca, riesportazione, distruzione. L'unico limite riguarda motivi di moralità, ordine e sicurezza pubblica, oltre che la tutela della salute e della vita delle persone (art. 58).

Tutte le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere oggetto di una dichiarazione. Oggi le dichiarazioni doganali sono inviate tramite il servizio telematico doganale.

La dichiarazione costituisce l'atto di richiesta di avvio del procedimento di accertamento che verifica l'esistenza di tutte le condizioni e l'adempimento degli obblighi e delle formalità prescritte (art.63).

La **Rettifica** corregge dati inesatti presenti nella dichiarazione (art. 71), mentre l'**Invalidazione** comporta l'eliminazione definitiva solo dei suoi effetti.

L'autorità doganale concede lo svincolo solo dopo l'accettazione della dichiarazione, ossia dopo aver valutato le informazioni fornite dal dichiarante e aver valutato se ricorrono le condizioni per il vincolo al regime doganale (art. 73).

Per agevolare le operazioni e consentire di concentrare il pagamento dei dazi in uno Stato membro e il controllo fisico in un altro, è stata introdotta l'Autorizzazione unica europea che, coinvolgendo più di uno stato membro, consente ad un operatore di effettuare operazioni di import/export in tutta l'Unione.

L'Autorizzazione consente ad un operatore economico di effettuare dichiarazioni doganali e, in caso, di pagare i dazi doganali nello Stato membro di rilascio, anche se il movimento delle merci può avvenire in un

altro Stato membro. Un'Autorizzazione è concessa solo se tutte le autorità degli Stati membri hanno dato il loro consenso esplicito o non hanno risposto nel termine di scadenza (art. 76).

Dopo aver concesso lo svincolo delle merci l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione. Tale disposizione consente all'autorità doganale di effettuare il controllo a posteriori della dichiarazione e il controllo di qualsiasi documento e dato commerciale (art. 78).

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica è lo svincolo delle merci dalla dogana e le operazioni doganali che servono a dare alla merce di importazione la libera circolazione sul territorio nazionale e comunitario.

L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce unionale ad una merce non unionale. Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti (art. 79).

Le suddette merci, fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo, restano soggette a vigilanza doganale che cessa quando:

- la merce ha raggiunto la destinazione per la quale era stata immessa in libera pratica a dazio zero o ridotto (ipotesi normale)
- la merce è esportata
- la merce è distrutta
- la merce è utilizzata per un fine diverso. In questo caso dovranno essere versati i diritti doganali non pagati all'atto dell'immissione in libera pratica (art. 82)

Le merci immesse in libera pratica perdono la posizione doganale di merci unionali quando:

- a. la dichiarazione di immissione in libera pratica sia invalidata dopo lo svincolo
- b. i dazi all'importazione relativi a tali merci siano rimborsati o sgravati (art. 83)

Regimi sospensivi e regimi doganali economici

I **Regimi sospensivi** sono quei Regimi che sospendono il momento in cui vengono riscossi i diritti doganali, e corrispondono a:

- il transito esterno

- il deposito doganale
- il perfezionamento attivo (sistema della sospensione)
- la trasformazione sotto controllo doganale
- l'ammissione temporanea (art. 84)

I **Regimi doganali economici**, invece, soddisfano esigenze commerciali ed economiche degli operatori economici, e sono:

- il deposito doganale
- il perfezionamento attivo (sistema della sospensione e del rimborso)
- la trasformazione sotto controllo doganale
- l'ammissione temporanea
- e il perfezionamento passivo

Un regime sia sospensivo, che economico si conclude quando le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione ricevono un'altra destinazione ammessa in regime doganale, zona franca o distruzione.

I diritti e gli obblighi del titolare un regime doganale economico possono essere successivamente trasferiti ad altre persone che soddisfino le condizioni richieste (art. 90).

Il transito

Il transito è un regime sospensivo e semplifica la circolazione delle merci provenienti da Paesi terzi da un punto all'altro del territorio dell'Unione, rinviando l'espletamento delle formalità doganali nel luogo in cui l'operatore immette le merci in consumo.

Prima dell'istituzione della CEE era stata avvertita la necessità di snellire le procedure doganali, tanto che nel 1949 fu concluso un accordo internazionale destinato a facilitare la circolazione delle merci in Europa: l'accordo T.I.R. (Transport International Routier - Trasporto internazionale su ruota) con cui fu istituito un sistema di garanzie volto a coprire i dazi e gli altri oneri inerenti le merci che circolavano a livello internazionale su strada.

Di norma tutte le merci che si trovano sul territorio doganale dell'Unione sono considerate come "Unionali". A volte però è necessario provare il loro status di merci unionali.

La posizione comunitaria delle merci può essere stabilita quando queste siano state:

- Trasportate da un altro Stato membro senza attraversare il territorio di un paese terzo

- Trasportate attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro
- Trasbordate in paese terzo su un mezzo di trasporto diverso e sia stato rilasciato un nuovo documento di trasporto

Quando una spedizione sotto controllo doganale deve essere spostata da un punto all'altro dell'Unione Europea, questa viene scortata da un documento T1 o T2.

Esistono due categorie di regime di transito:

- 1) **Transito esterno**, per questo tipo si usa il modello T1, che consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione (art. 91)
- 2) e il **Transito interno** per il quale viene utilizzato il modello T2

Il regime di Transito interno consente che merci comunitarie circolino da una località all'altra del territorio doganale, con attraversamento del territorio di un Paese terzo, senza che muti la loro posizione doganale (art. 163).

Al regime di transito si applicano le disposizioni relative alla garanzia (artt. 189-200) e all'obbligazione doganale (artt. 201-216).

Il regime di transito esterno e l'obbligazione del titolare del regime sono soddisfatti quando le merci vincolate e i documenti richiesti sono presentati in dogana (art. 92).

Il regime di transito comunitario esterno si applica ai trasporti che attraversano il territorio di un paese terzo unicamente a condizione che:

- tale disponibilità sia prevista da un accordo internazionale
- o l'attraversamento di tale paese terzo si effettui in base ad un titolo di trasporto unico emesso nel territorio doganale della Comunità. In questo caso l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo (art. 93)

La sospensione del pagamento dei dazi all'importazione è condizionata dalla prestazione di una garanzia obbligatoria ed è valida su tutto il territorio dell'Unione (art. 94).

La garanzia non è dovuta in caso di trasporto aereo, ferrovia di Stato, condutture e trasporti sul Reno e vie renane, poiché sono a basso rischio di frode (art. 95).

L'obbligato principale, titolare del regime del transito esterno, ha due obblighi:

1. presentare le merci intatte e il documento all'ufficio doganale
2. rispettare le misure di identificazione e le norme sul transito (art. 96).

Deposito doganale

Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento delle merci in un deposito, dove possono rimanere in sospensione dal pagamento dei diritti doganali. Il deposito può essere pubblico (utilizzato da qualsiasi persona o privato (utilizzato dal depositario autorizzato a gestire il deposito) (art. 98).

Esistono due tipi di deposito doganale:

- il Magazzino di temporanea custodia in cui la merce rimane per non più di 20 giorni
- ed il Deposito Doganale in cui la merce può sostare fino a 2 anni per il quale è necessaria una dichiarazione doganale

La gestione di un deposito doganale è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale, nella quale sono stabilite le condizioni di gestione (art. 100).

Nell'art. 106 sono individuate le attività che possono essere effettuate nel deposito:

- lo stoccaggio comune
- perfezionamento attivo
- trasformazione sotto controllo doganale di merci terze

La durata di permanenza delle merci in regime di deposito non è soggetta ad alcun limite temporale, tranne che per ragioni di ordine sanitario o di pericolo (art. 108).

Le manipolazioni usuali (art. 109) esercitate in un deposito sono destinate ad assicurare la conservazione delle merci, a preservarne la qualità, migliorarne la loro presentazione, prepararne la distribuzione o rivendita, conformarle alle norme tecniche nazionali o europee.

Quando le circostanze lo richiedono, le merci possono essere temporaneamente rimosse dal regime di deposito per non più di tre mesi, salvo proroghe (art. 110).

Perfezionamento attivo (P.A.)

Il Perfezionamento attivo consente la lavorazione industriale di merci terze.

Con il regime di P.A. l'importazione temporanea di beni da sottoporre a lavorazione è possibile senza il pagamento di dazi e diritti doganali.

Gli elementi fondamentali del regime sono:

- il rispetto delle condizioni economiche
- il tasso di rendimento
- e le modalità di identificazione della merce temporaneamente importata nel prodotto compensatorio

Come tutti i regimi economici, il suo utilizzo è condizionato dal rilascio di un'autorizzazione.



Inoltre, il perfezionamento attivo con il sistema del rimborso consente l'immissione in libera pratica della merce vincolata e quindi l'immediato assolvimento dei diritti doganali, che verranno rimborsati all'atto della riesportazione della merce non lavorata o dei prodotti compensatori (art. 124).

Trasformazione sotto controllo doganale

La trasformazione sotto controllo doganale è un regime economico e sospensivo, che consente la lavorazione (trasformazione) sul territorio dell'Unione di merci terze senza assoggettarle al pagamento dei diritti doganali previsti per l'importazione, e la successiva immissione in libera pratica, previo pagamento dei relativi diritti doganali dei prodotti che derivano dalla lavorazione di queste merci. Le merci introdotte sono quindi in sospensione di: iva, accise, misure di politica commerciale.

Con l'immissione in libera pratica si pone fine alla sospensione dal pagamento dei diritti doganali, comportandone il relativo pagamento e applicazione (art. 136).

A differenza del regime di Perfezionamento attivo, non è previsto il pagamento di interessi compensatori. I diritti doganali sono calcolati sulla base dei tassi applicabili alla data dell'immissione in libera pratica dei prodotti trasformati.

Ammissione temporanea (A.T.)

Al fine di agevolare i propri operatori economici l'Ammissione temporanea consente di introdurre, in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione e senza applicazione di misure di politica commerciale, merci terze che possono essere utilizzate e successivamente riesportate fuori dal territorio dell'Unione senza aver subito modifiche (art. 137).

Il regime di A.T. può essere applicato previa autorizzazione dell'Autorità doganale.

Ulteriori modalità sono:

1. vincolo della merce ad altro regime doganale
2. immissione in libera pratica

Perfezionamento passivo (P.P.)

Il P.P. è un regime doganale economico e prevede l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori in esonero parziale o totale dei dazi all'importazione.

Nel P.P. l'ordine delle operazioni è invertito rispetto al P.A. Le merci sono inizialmente esportate fuori dall'Unione per il tempo necessario alla loro trasformazione nei Paesi terzi e infine reimportate sotto forma di prodotti compensatori, in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione (art. 145).

Possono essere vincolate solo le merci unionali. Le merci devono essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento, quali:

- lavorazione
- trasformazione
- riparazione delle merci

Come tutti i regimi doganali economici deve essere previamente autorizzato.

Il sistema degli scambi standard è previsto solo per le merci oggetto di riparazione e consente di importare un prodotto in sostituzione di quello in riparazione a cui si sostituisce (art. 154).

Il prodotto in sostituzione deve avere le stesse caratteristiche merceologiche del prodotto sostituito, deve essere nello stesso stadio di utilizzo anche se l'autorità doganale può consentire che sia sostituito da uno nuovo, ma a condizione che sia stato fornito gratuitamente o per garanzia oppure per un difetto di fabbricazione (art. 155).

Esportazione (artt. 161-162)

L' esportazione consente alle merci unionali di lasciare il territorio doganale dell'Unione. La dichiarazione di esportazione è presentata dall'esportatore tramite strumenti informatici all'ufficio di esportazione, che autorizza lo svincolo delle merci ed elabora il Documento di Accompagnamento di Esportazione. Una volta concesso lo svincolo, l'ufficio di esportazione trasmette i dati all'ufficio di uscita.

Zone franche e depositi franchi

Le z.f./d.f. sono luoghi che fanno parte del territorio doganale dell'Unione Europea, in cui la merce terza è considerata come non situata nel territorio doganale e la merce unionale gode di benefici legati all'esportazione, come se fosse stata esportata (art. 166).

I vantaggi per la merce terza sono quelli:

- di non essere sottoposte ai diritti doganali
- di poter essere vincolate al perfezionamento attivo o alla trasformazione sotto controllo doganale
- di non essere assoggettate ad IVA
- di beneficiare di solito di una dispensa dalla garanzia

In una zona franca o deposito franco, dove è stabilito il divieto di consumo, può essere collocato qualsiasi tipo di merce sia unionale che non.

Le merci non unionali (merci terze), ai sensi dell' art. 173, possono:

- essere immesse in libera pratica

- subire le manipolazioni usuali per le quali non è prevista l'autorizzazione (come invece per il deposito doganale)
- essere lavorate/trasformate a condizione che vengano vincolate al regime di P.A. o della trasformazione sotto controllo doganale
- essere utilizzate per determinati usi a condizione che siano vincolate al regime dell' A.T.
- essere abbandonate o distrutte

Le merci che escono dalle z.f./d.f., ai sensi dell'art. 177, possono essere:

- esportate o riesportate fuori dal territorio doganale
- oppure introdotte in altre parti del territorio doganale

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo ulteriormente approfondito il Codice doganale dell'Unione, istituito dal Reg. UE n. 952/2013, a proposito delle Destinazioni doganali.

Grazie per l'attenzione!